



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO CONSIGLIO - ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 63 del 30/03/2020

Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA E DELLE SUE ARTICOLAZIONI (CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, RIUNIONE CON CONSIGLIERI DELEGATI) IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 19 dello Statuto provinciale, relativo al funzionamento del Consiglio Provinciale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni (Conferenza dei Capigruppo, riunione con Consiglieri Delegati), alle rispettive sedute, è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nelle sale presenti presso la Provincia di Parma;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Consiglio Provinciale, assicurando massima tempestività nelle decisioni anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamati:

- il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;
- in specie da ultimo l'art. 73, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") che, al primo comma, recita quanto segue: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal Presidente, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."*

Atteso che in base a tale norma pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio Provinciale effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa *"i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza"*, consolida con disposizione statale, ex post, la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;
- le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:
 - 1) enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);
 - 2) enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:
 - a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
 - b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma.

Ritenuto, pertanto, di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al **punto 2/a** sopra riportata, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità al funzionamento telematico dell'Organo attraverso l'applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;

Visto, pertanto, il documento allegato contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra (**Allegato n. 1**);

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto opportuno adottare la disposizione di cui all'allegato 1 che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri Provinciali circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Presidente;

Accertato, inoltre, che i Consiglieri Provinciali, attraverso verifica preventiva da parte degli uffici, hanno tutti in disponibilità adeguata ed idonea strumentazione informatica, capace di consentire la partecipazione a sedute tenute in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Visti inoltre:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto vigente dell'Ente, approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 09/01/2015 e successivamente modificato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 07/03/2019;
- il Regolamento del Consiglio Provinciale, approvato con atto C.P. n. 11 del 30/03/2017;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Ragioniere Capo, in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) che le sedute di Consiglio Provinciale – e delle sue articolazioni (Conferenza dei Capigruppo, riunioni con i Consiglieri Delegati) –, che saranno convocate nel periodo emergenziale, avverranno tutte tramite videoconferenza;
- 2) di approvare i criteri di funzionamento del Consiglio Provinciale in modalità a distanza, allegati alla presente quale parte integrante (**Allegato n. 1**);
- 3) di demandare alla Segreteria Generale l'attuazione amministrativa di quanto contenuto nel presente atto;
- 4) di dare atto che il presente decreto è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

ALLEGATO 1

Diffusione del virus COVID-19

Criteria di funzionamento del Consiglio Provinciale in modalità a distanza

Punto 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Provinciale è consentita anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti il suddetto Organo ed il Segretario provinciale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede provinciale.

2. La seduta della Consiglio può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario provinciale presenti in luoghi diversi. Nella lettera di convocazione è esplicitato che la seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 18/2020 e la stessa, con l'eventuale documentazione allegata, viene trasmessa secondo le modalità ordinarie previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale con gli applicativi informatici in uso all'Ente, in particolare con la trasmissione mediante posta elettronica e pubblicazione all'Albo pretorio telematico.

3. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale della Provincia.

4. Durante il periodo emergenziale, la modalità in videoconferenza si applica anche nel caso in cui il Presidente della Provincia avesse la necessità di convocare una riunione della Conferenza dei Capigruppo e/o dei Consiglieri Delegati.

Punto 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano:

- a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
- b) la massima sicurezza possibile del sistema;
- c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).

2. Si consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione.

3. La seduta di Consiglio Provinciale si svolge utilizzando apposita applicazione messa a disposizione da "LEPIDA S.c.p.A." , a cui tutti i partecipanti si collegano in presenza remota mediante le strumentazioni informatiche in loro possesso.

Punto 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa

attestazione sul verbale o acquisizione del documento informatico (screenshot) autenticato nelle forme di legge.

2. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

3. L'espressione del voto favorevole avviene mediante alzata di mano o appello nominale successivamente a chiamata del Presidente della Provincia o di chi presiede la seduta.

4. L'espressione del voto non favorevole avviene mediante alzata di mano o appello nominale successivamente ad apposita chiamata del Presidente della Provincia o di chi presiede la seduta.

5. Ove i presenti intendano non partecipare al voto o astenersi devono espressamente dichiararlo.

6. Al fine di garantire e rispettare i criteri di trasparenza e tracciabilità, è ammessa la registrazione audio e/o video delle sedute di Consiglio.

Punto 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della Segreteria Generale ed in specie della struttura organizzativa a supporto dell'Organo, in base all'organigramma pro tempore vigente.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO CONSIGLIO - ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1388 /2020** ad oggetto:

" SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA E DELLE SUE ARTICOLAZIONI (CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, RIUNIONE CON CONSIGLIERI DELEGATI) IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 26/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(ALFIERI RITA)
con firma digitale